

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 827)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1959

Fondo nazionale per la rinascita della montagna

ONOREVOLI SENATORI. — Lo spopolamento in atto dei territori montani, il quale è conseguenza anzitutto di progressiva depressione economica in senso relativo ed assoluto, dimostra all'evidenza che la legge 25 luglio 1952, n. 991, non ha avuto e non potrà avere la capacità di rimuovere le cause determinanti il penoso fenomeno, come del resto già in Parlamento si era previsto e non soltanto in ordine all'inadeguatezza dei mezzi finanziari assegnati. Se non si vuole dunque che la montagna venga ulteriormente abbandonata — con ogni disastrosa conseguenza di ordine fisico anche per le terre ed i centri abitati del piano, nonchè di ordine economico e sociale a causa delle migrazioni alle quali i montanari sono costretti, alla ricerca disperata del minimo vitale cui hanno pur diritto — si deve alla fine comprendere che occorre rivedere la legislazione vigente e disporre sia norme di risoluzione organica della vasta problematica e sia mezzi finanziari davvero sufficienti.

È per queste ragioni che, anche a seguito di studi compiuti presso la Lega Nazionale dei Comuni Democratici, Regioni, Province ed Enti minori, abbiamo pensato di sotto-

porvi, come vi sottoponiamo, il presente disegno di legge di iniziativa popolare, la cui forma è di per se stessa dimostrativa dei nostri gravi stati di bisogno non più contenibili.

Orbene noi riteniamo che per avviare a soluzione gli annosi problemi della montagna i quali sono stati persino aumentati ed aggravati dalla carenza di una specifica e tempestiva politica, sia necessario un apposito fondo nazionale — espressamente previsto pure nelle deliberazioni degli ultimi due Congressi dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani — perchè tutti gli italiani e non solo i montanari vi sono interessati; e pensiamo altresì che tale fondo, integrativo e non sostitutivo degli stanziamenti previsti da altre leggi, non possa essere inferiore a 3.000 miliardi, divisi in quindici annualità di 200 miliardi ciascuna, ciò desumendo dai dati che già furono oggetto di valutazione in Parlamento e da quelli risultanti dai piani generali elaborati dai consorzi di bonifica montana con la partecipazione degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste. Infatti tali piani relativi a soli 71 Consorzi, riguardanti appena un

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terzo del territorio montano nazionale, prevedono una spesa di circa 600 miliardi che nell'attuazione pratica non potranno che aumentare notevolmente e per di più non esauriscono tutto quanto dovrebbe farsi per porre l'economia montana su basi di concreta sicurezza.

Nè i 3.000 miliardi da noi ipotizzati potrebbero essere ritenuti sproporzionati nel quadro dei bilanci statali, dato che i problemi da risolvere interessano indirettamente tutto il territorio nazionale e direttamente circa la metà di esso, che ha una popolazione non inferiore al quinto del totale, mentre impegnerebbero per soli quindici anni meno di un quindicesimo della spesa complessiva dello Stato, la quale è appunto superiore di parecchio a 3.000 miliardi annui. Ed è da aggiungere che le spese per incrementare la vita in montagna sarebbero tutte direttamente o indirettamente produttive e tonificherebbero l'intera economia del Paese, mentre eliminerebbero molti dei problemi che una così ampia area di arretratezza, di miseria e di disperazione — non dovuta certo a nostra incuria — già pone pesantemente alla collettività nazionale e non potrà fare a meno di continuare a porre in termini sempre più gravi.

D'altra parte noi, quasi dieci milioni di abitanti delle zone montane, non possiamo essere ulteriormente dannati a vivere mise-

ramente oppure ad emigrare a qualunque condizione in terre straniere — ammessa una possibilità di scelta che invero nessuno ci garantisce — perchè anche noi siamo italiani ed abbiamo diritto di rimanere nella nostra terra per la quale tanti dei nostri sono morti.

Concludendo, noi abbiamo fiducia che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, che già durante la discussione della legge surricordata n. 991 dimostrarono di comprendere il nostro dramma — il quale anche in seguito ha avuto larga eco in Parlamento in numerose occasioni — vorranno accogliere con favore il presente disegno di legge, non soltanto per quanto attiene alla cifra del Fondo da noi previsto e per quanto riguarda le norme della sua utilizzazione, ma anche per quanto si riferisce alle disposizioni modificative ed innovative della legislazione vigente, le quali tutte si inquadrano nei precetti della Costituzione, che noi montanari consideriamo con grande rispetto oltre che con infinita speranza, avendo coscienza che solo dalla loro fedele osservanza potrà dipendere l'avvenire fecondo, pacifico e democratico, della nostra Patria che non vorremmo veder trasformata in cattiva matrigna proprio contro di noi che l'abbiamo onorata sempre sopportando i maggiori sacrifici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lo sviluppo del reddito e della massima occupazione e per provvedere al finanziamento dei provvedimenti e dei piani economici comunali, di zona, provinciali e regionali previsti dalla presente legge, per i territori classificati montani a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche, è istituito il « Fondo nazionale per la rinascita della montagna ».

Art. 2.

Tale Fondo, avente carattere integrativo e non sostitutivo degli stanziamenti previsti dalle leggi in vigore, avrà la durata di quindici anni e provvederà alla erogazione di 200 miliardi annui a favore della montagna, nei modi stabiliti dalla presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Al Fondo nazionale per la rinascita della montagna affluiscono le seguenti entrate:

a) gettito di una imposta con aliquote progressive dal 15 per cento al 30 per cento sugli utili di esercizio delle aziende concessionarie di acque pubbliche per scopi idroelettrici;

b) quota integrativa che verrà stanziata dalle Regioni;

c) quota integrativa che verrà stanziata dallo Stato per contributo speciale di cui all'articolo 119, comma terzo, della Costituzione.

Ad integrazione delle spese occorrenti per il Fondo nazionale per la rinascita della montagna si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio del Tesoro a partire dall'esercizio 1960-61.

Per l'esercizio 1959-60 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Il Consiglio dei ministri è delegato ad istituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'imposta di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

È istituito un Comitato interministeriale della montagna di cui fanno parte i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e delle partecipazioni statali.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha il compito di predisporre un programma generale per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, tenuto conto delle disponibilità del Fondo, dei piani di attuazione delle leggi vigenti e dei piani di cui all'articolo 4 della presente legge; di ripartire equamente i fondi disponibili e stanziati attualmente dalla presente legge tra le Regioni tenuto conto delle esigenze economico-sociali dei territori montani compresi nelle stesse ed assicurando che almeno un terzo di essi siano devoluti alle zone montane del Mezzogiorno e delle Isole.

Il programma generale per lo sviluppo economico-sociale e il piano di ripartizione regionale di cui al comma precedente verranno allegati al bilancio annuale del Dicastero del bilancio e sottoposti al Parlamento per la loro approvazione.

PIANI DI RINASCITA DELLA MONTAGNA

Art. 4.

Le Regioni, avvalendosi delle proposte e degli eventuali piani dei Comuni, delle Province, dei Consorzi di bonifica montana, dei Consigli di Valle o Comunità montane e di altri enti di pubblico interesse, redigeranno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

1) per ciascun comprensorio di bonifica montana, il piano generale di bonifica di cui

all'articolo 17, comma primo, della legge 25 luglio 1952, n. 991;

2) un piano generale di opere di interesse pubblico come strade, acquedotti, fognature, ospedali, impianti igienico-sanitari, attrezzature sportive e ricreative, case popolari. Il piano comprenderà altresì opere idonee a promuovere le condizioni per l'aumento dell'occupazione e del reddito

I piani suddetti sono approvati dall'Assemblea regionale e trasmessi al Comitato interministeriale della montagna

Art. 5.

Le Regioni, sentite le proposte dei Comuni, delle Province e loro consorzi, stabiliscono, sulla base degli stanziamenti disponibili, la priorità delle opere da eseguire. La progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere è attuata dai Comuni, o loro Consorzi, Consigli di Valle o Comunità montane, dalle Province o dalle Regioni in relazione al carattere delle opere stesse.

Art. 6.

I compiti che la presente legge affida alle Regioni spettano, ove l'Ente regione non sia ancora stato attuato, ai Comitati regionali per la montagna.

Il Comitato regionale per la montagna è composto di sei membri per ciascuna Provincia della Regione, eletti dai Consigli provinciali e scelti tra i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali dei Comuni montani. Nella votazione ogni consigliere provinciale vota per non più di quattro membri.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

MODIFICHE ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati territori montani i Comuni censuari la cui superficie sia prevalentemente situata al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, ad eccezione per i Comuni censuari dell'Appennino e per quelli del Mezzogiorno e delle Isole per i quali la quota altimetrica ed il dislivello sono ridotti a 450 metri, semprechè il reddito imponibile medio per ettaro censito risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Art. 8.

I bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e i territori montani classificati come zone depresse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, sono classificati comprensori di bonifica montana.

Art. 9.

Spettano ai Consorzi di bonifica montana la progettazione e l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune di più fondi, e, su richiesta dei proprietari interessati, la progettazione e la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di interesse di singoli fondi. La concessione di opere pubbliche ai Consorzi di bonifica montana non è ammessa.

Art. 10.

Nei Consorzi di bonifica montana, il voto plurimo è vietato. Ogni consorzio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la superficie di terreno posseduta.

Per le elezioni degli organi di amministrazione dei Consorzi è obbligatorio il voto diretto e segreto.

Art. 11.

Le anticipazioni dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono aumentate di dieci miliardi di lire annui, prelevati dal Fondo nazionale della montagna. Per detti mutui e limitatamente per i coltivatori diretti e gli artigiani, singoli o associati e per gli Enti pubblici e le Aziende speciali di Enti pubblici è concessa la garanzia totale dello Stato.

È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, un fondo di rotazione alimentato dalle somme, di cui al presente articolo e all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche, rimborsate allo Stato.

Art. 12.

I contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in deroga a quanto in esso disposto, sono aumentati di 10 punti percentuali e fissati al limite massimo e sono assegnati, di regola, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Le opere di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, eseguite nelle piccole proprietà di coltivatori diretti dei territori montani, sono sussidiate nella misura del 75 per cento.

Il Fondo nazionale della montagna concorre al finanziamento dei contributi di cui ai commi precedenti con uno stanziamento di lire 60 miliardi nel primo anno di applicazione della presente legge e di lire 30 miliardi per gli anni successivi.

Art. 13.

I Consigli di Valle o Comunità montane di cui all'articolo 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, sono composti dal sindaco e da due consiglieri per ogni Comune di cui uno designato dalla minoranza consiliare,

nonchè da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale locale, purchè questa sostenga in misura proporzionata le spese necessarie al funzionamento.

Alle sedute del Consiglio e della Comunità possono partecipare con voto consultivo anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle cooperative, i presidenti delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, e dei Consorzi di bonifica.

L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE

Art. 14.

Il Ministero delle partecipazioni statali nella elaborazione dei piani pluriennali delle aziende a partecipazione statale dovrà:

a) destinare parte degli investimenti allo sviluppo delle aziende esistenti nelle zone montane o comunque situate in zone immediatamente contermini e nelle quali siano assunti lavoratori di zone montane;

b) assumere nuove iniziative industriali nelle località montane.

La copertura dei maggiori oneri derivanti dagli impegni di cui sopra avverrà mediante l'aumento del fondo di dotazione degli Enti o mediante il regolare ricorso al credito e al mercato dei capitali.

Art. 15.

Nei territori classificati montani su proposta dei Comuni, delle Province, delle Comunità o Consigli di valle, dell'Ente regione, e con mezzi disponibili di cui all'articolo 2, possono venire agevolate iniziative industriali con preferenza alle piccole e medie industrie con contributo fino al 30 per cento della spesa documentata.

La determinazione dell'ammontare del contributo, la scelta della località e le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo, sono stabilite dall'Ente regione o dal Comitato regionale previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Nell'assegnazione dei contributi sono preferite: le iniziative degli Enti pubblici, le cooperative di lavoratori e le aziende artigiane che abbiano come fine la trasformazione o l'utilizzazione delle risorse locali; per dette iniziative il contributo di cui al primo comma del presente articolo è elevato fino al 50 per cento della spesa.

Art. 16.

La concessione del contributo riguarda la spesa di impianto di opere murarie, compresi i sostegni e la installazione dei macchinari, quelle per l'allacciamento alle strade, per i raccordi ferroviari, per l'allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, ai gasdotti ed oleodotti.

Art. 17.

Sono ammessi al contributo previsto dall'articolo 15, ultimo comma, i Comuni, le Province ed altri Enti pubblici riuniti in Consorzio aventi lo scopo di eseguire, gestire e sviluppare le opere di attrezzature della zona, e di assumere tutte le altre iniziative volte allo sviluppo industriale di una determinata località.

Art. 18.

Gli enti, le società, nonché i singoli artigiani e industriali sono esentati da imposte di ricchezza mobile, categoria B e C, per dieci anni a decorrere dall'inizio dell'entrata in vigore della presente legge, per tutti gli utili derivanti dall'esercizio di nuove attività industriali e dall'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 19.

Per lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente le Amministrazioni comunali possono deliberare di concedere esenzioni totali o parziali dalle imposte sulle industrie di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1775, e

anche da altre imposte comunali. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione alle imprese industriali ed artigiane dei terreni e fabbricati loro occorrenti per nuove iniziative, sia in proprietà, che in locazione o in enfiteusi.

Le aree scelte per la costruzione di impianti artigiani e industriali di cui alla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità. L'Ente regione o il Comitato regionale previsto dall'articolo 6 della presente legge procede in mancanza di accordo con i proprietari all'esproprio di dette aree secondo le norme fissate dalle vigenti leggi.

RIFORMA AGRARIA

E SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Art. 20.

La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di cento ettari di estensione. Il limite predetto può essere ridotto con legge dell'Assemblea regionale, o, ove l'Ente regione non sia costituito, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comitato regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, per singole zone agrarie, in relazione alle caratteristiche economiche locali, a livello non inferiore ai 50 ettari.

Le terre eccedenti il limite e le terre appartenenti a società sono espropriate e assegnate ai contadini senza terra o con poca terra. Non sono soggette ad esproprio le terre di proprietà di contadini coltivatori diretti, o di società cooperative che associano manuali coltivatori della terra.

Le terre eccedenti il limite, che non sono suscettibili di convenienti utilizzazioni e di trasformazioni a coltura agraria e per tali motivi non assegnate a contadini, sono trasferite in proprietà alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali di diritto pubblico e gestite con aziende speciali, ai fini della conservazione dei boschi, del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati e del miglioramento dei pascoli.

Le espropriazioni e le assegnazioni di cui al primo comma del presente articolo hanno

luogo con le norme previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Alle espropriazioni ed assegnazioni provvedono gli Enti di riforma nei territori montani ricadenti nel loro comprensorio. Per i rimanenti territori provvede l'Opera nazionale combattenti.

Art. 21.

Al fine di promuovere il passaggio in proprietà dei contadini residenti nei territori classificati montani, senza terra o con poca terra, delle terre di proprietà privata non eccedente il limite di cui al primo comma del precedente articolo il concorso statale previsto dalle vigenti leggi per l'acquisto di dette terre da parte delle categorie indicate è elevato al 50 per cento del prezzo.

Per il restante 50 per cento, ai contadini acquirenti sono concessi mutui di favore alle condizioni fissate dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

Gli atti di acquisto o di passaggio di proprietà, così come le forme creditizie di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta ipotecaria.

Il Fondo nazionale per la rinascita della montagna concorrerà alle spese pubbliche di cui al presente articolo con una somma annuale di 20 miliardi; per il rimanente provvederà con apposita legge il Ministero dell'agricoltura.

Art. 22.

Nei territori classificati montani vigono le seguenti norme contrattuali.

Nei contratti a mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, la quota dei prodotti ed utili spettanti ai lavoratori è superiore di cinque punti rispetto alle norme legislative in vigore o alla consuetudine delle zone non montane.

Nei contratti di affitto a coltivatore diretto o a cooperative il canone di affitto non potrà superare il 15 per cento del prodotto lordo vendibile del triennio precedente.

Non è ammessa la concessione separata del suolo dal soprassuolo.

Art. 23.

Nella concessione dei pascoli appartenenti ai Comuni e agli altri Enti locali, le cooperative di allevatori di bestiame hanno diritto di preferenza.

Al concessionario è vietato stipulare contratti commutativi o associativi per l'utilizzazione del pascolo.

Art. 24.

La riunione volontaria di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi purchè trattasi di coltivatori diretti, in convenienti unità fondiariale, le opere di miglioramento fondiario e gli impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti da eseguire sulle unità fondiariale così costituite, sono ammesse al contributo statale nella misura del 75 per cento della spesa.

Art. 25.

Le legittimazioni, le affrancazioni, le rendite e le concessioni in enfiteusi, relative a terre di uso civico effettuate in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se abbiano avuto luogo in base a sentenza passata in giudicato, sono di ufficio soggette a revisione, ad eccezione di quelle disposte in favore di diretti coltivatori.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 26.

In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un consigliere provinciale da esso delegato, con funzioni di presidente;

b) dall'Ispettore ripartimentale delle foreste;

c) dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura;

d) da un tecnico agricolo e da due rappresentanti di coltivatori e allevatori diretti nominati dal Consiglio provinciale, sentite le organizzazioni interessate.

Prenderanno parte ai lavori del Comitato con diritto di voto deliberativo limitatamente alla trattazione di problemi di loro interesse, tre rappresentanti di ogni singolo Comune, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 27.

Compiti del Comitato di cui all'articolo precedente sono:

a) aggiornare le norme vigenti ed i regolamenti di applicazione delle leggi sul vincolo forestale;

b) promuovere, tramite iniziative opportune, la collaborazione tra enti forestali e le popolazioni montane;

c) contribuire alla formulazione dei piani di sistemazione idraulica e delle pendici ai fini della applicazione della legge 19 marzo 1952, n. 184, nei territori montani.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 28.

In deroga a quanto stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, in tutti i territori montani, sono abolite le sovraimposte comunali e provinciali e le supercontribuzioni sui terreni e sui redditi agrari gravanti sui coltivatori diretti, nonché le addizionali sui redditi agrari gravanti sui mezzadri, coloni o compartecipanti. Sono altresì aboliti i contributi unificati a carico dei coltivatori diretti dei territori montani; è fatto divieto del diritto di rivalsa dei contributi unificati verso i coloni, mezzadri o altri lavoratori.

Art. 29.

È abolita l'imposta sul bestiame per i coltivatori e allevatori diretti.

Art. 30.

Il Fondo nazionale può provvedere alla assunzione fino alla misura del 50 per cento degli oneri gravanti a titolo di contributo sui coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e sugli artigiani, previsti rispettivamente dall'articolo 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e dall'articolo 23, comma primo, lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e relativi alla estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Il Fondo nazionale può altresì, nella misura di cui al primo comma del presente articolo, assumersi gli oneri gravanti sui coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e relativi alla estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 31.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ai Comuni classificati montani a norma dell'articolo 1 e successive modifiche della legge 25 luglio 1952, n. 991, è attribuita una quota pari al 5 per cento del provento complessivo della imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

Art. 32.

Alle Province, per la parte del loro territorio classificato montano a norma dell'articolo 1 e successive modifiche della legge 25 luglio 1952, n. 991, è attribuita una ulteriore quota pari al 5 per cento del provento complessivo dell'imposta sull'entrata riscossa nell'esercizio precedente alla entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra le Province proporzionalmente alla popolazione residente nei Comuni classificati montani e risultante dai dati del censimento ufficiale demografico.

Art. 33.

A favore dei Comuni montani che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio è istituito un apposito fondo per la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato per la copertura del disavanzo economico.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreti del Ministro dell'interno di concerto con quelli del tesoro e delle finanze.

Il diritto a beneficiare del contributo non è necessariamente subordinato all'applicazione da parte dei Comuni dei mezzi eccezionali di cui agli articoli 306, 332, 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Alla relativa spesa si farà fronte mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 34.

È revocata la facoltà concessa al Ministro delle finanze dagli articoli 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, per quanto riguarda il legname resinoso da opera la cui imposta sull'entrata *una tantum* è soppressa.

Art. 35.

Sono esenti dall'imposta di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, dall'imposta di bollo e di registro e dall'imposta ipotecaria, le trasmissioni per causa di morte o per donazione della proprietà contadina e dei diritti enfiteutici, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di altri diritti, fra genitori e figli, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti e le successioni e donazioni da adottante ad adottato, fra coniugi, fra fratelli e sorelle, fra zii e nipoti.

Le esenzioni suddette sono estese ai trasferimenti delle case rustiche non situate

sul fondo, semprechè servano ad abitazione della famiglia contadina, nonchè ai trasferimenti di edifici rurali adibiti al ricovero degli animali, e alla conservazione e lavorazione dei prodotti, nonchè alle scorte vive o morte adibite al servizio dell'immobile trasmesso ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 36.

Le esenzioni di cui all'articolo precedente si applicano quando l'erede o il donatario sia persona che dedichi prevalentemente la propria attività alla lavorazione della terra.

I trasferimenti avvenuti antecedentemente alla pubblicazione della presente legge che non siano stati debitamente trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, all'atto della loro regolamentazione, godranno dei benefici della presente legge.

ACQUE PUBBLICHE

Art. 37.

Sono considerati bacini imbriferi montani quelli delimitati verso valle dalla sezione del corso d'acqua in corrispondenza delle linea che separa i Comuni montani dai non montani in base ai soli criteri fisici di distinzione contenuti nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Sono aboliti i Consorzi unici provinciali dei bacini imbriferi montani previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed i loro compiti demandati ai Consigli di valle o Comunità montane sempre che sia salvaguardato il diritto dei singoli Comuni a disporre delle somme loro spettanti.

Art. 38.

Il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, sono soggetti, in sostituzione degli oneri previsti dall'articolo

lo 52 del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvata con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza media nominale, risultante dall'atto di concessione ».

I ricorsi per contestazioni relative all'obbligo del pagamento del sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, in nessun caso sospendono l'obbligo del pagamento medesimo.

Art. 39.

Non è ammesso il rinnovo, a qualsiasi titolo, delle concessioni di acque pubbliche per la produzione di forza motrice. Tutte le concessioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, non ancora utilizzate sono dichiarate decadute. Le concessioni scadute e quelle non utilizzate sono trasferite all'Ente regione e, ove non sia ancora costituito l'Ente regione ed in attesa della sua costituzione, allo Stato. Nessun indennizzo è previsto per quei concessionari che non abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione degli impianti idroelettrici.

Art. 40.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile ed irriguo possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

Art. 41.

È fatto obbligo ai concessionari di acque pubbliche per scopi elettrici, riconoscere agli espropriati il diritto alla ricostruzione delle abitazioni, dei locali per l'esercizio delle industrie e delle attività artigiane e alla riattivazione dei servizi nella località scelta nell'ambito del territorio comunale. Nei casi di controversia sulla equivalenza della pro-

prietà deciderà un Collegio arbitrale nominato a termini di legge con veste di arbitro amichevole compositore.

È fatto obbligo altresì di rimborsare agli aventi diritto i danni provocati con gli impianti elettrici.

Art. 42.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, restando fermo per le parti il diritto ad interporre ricorso, davanti all'Autorità giudiziaria competente, avverso la stima fatta dal perito dell'Ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

Art. 43.

Ai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia è fatto obbligo di provvedere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla sistemazione idraulica del bacino imbrifero a monte della derivazione o del serbatoio secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035.

È fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni di acqua di concedere a prezzo di costo, l'energia occorrente allo sviluppo economico e sociale dei territori montani.

Art. 44.

I Comuni, le Comunità montane o Consigli di valle, le Province, sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisto delle linee di distribuzione e delle cabine di trasformazione di energia idroelettrica alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche.

Nel caso in cui gli Enti locali interessati dei bacini imbriferi montani, decidano, da soli o associati, di far valere il diritto di opzione tra sovracanone ed energia a titolo

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gratuito, previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, le cabine di trasformazione con le linee di distribuzione e il materiale relativo, passano in loro proprietà salvo corrispondere agli aventi diritto l'indennizzo che sarà stabilito dalla perizia promossa dalle autorità regionali o statali.

TURISMO

Art. 45.

Ai fini dello sviluppo dell'economia turistica e con i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al contributo del 60 per cento della spesa documentata i piccoli e medi proprietari che promuovono opere di risanamento edilizio e di miglioramento ricettivo alle abitazioni.

Le domande per ottenere il contributo nonchè le altre agevolazioni previste dal presente articolo vanno corredate dai rela-

tivi progetti sui quali deve essere espresso il parere degli Uffici tecnici comunali e del Genio civile.

Art. 46.

Ai Comuni montani e alle Amministrazioni provinciali possono essere concessi contributi fino all'80 per cento della spesa per la costruzione di opere e di attrezzature pubbliche di interesse turistico. A tal fine è destinata la somma annua di lire 5 miliardi prelevati dal Fondo nazionale della montagna di cui alla presente legge.

Art. 47.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge, saranno emanate le relative norme di attuazione.